Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 1261 del 20 aprile 1999

Oggetto: Disposizioni in materia di gestione di rifiuti provenienti da attività agricole e, in particolare, disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta e gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
(pubblicata in BURV 18 maggio 1999, n. 43)

L'Assessore alle politiche ambientali, di concerto con l'Assessore alle politiche per il settore primario, riferisce quanto segue.

In fase di applicazione del d.lgs. 5/2/1997, n. 22, così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 389/1997 e dalla legge n. 426/1998, recante «*attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*» sono emersi alcuni problemi relativi all'applicazione della nuova disciplina, ed in particolare gli operatori del settore agricolo, tramite le proprie organizzazioni di categoria, hanno segnalato il problema relativo alla corretta gestione della particolare tipologia di rifiuti consistente nei "*contenitori vuoti di prodotti fitosanitari*".

In tale contesto e nell'ambito del tavolo di discussione avviato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) sulla problematica della gestione dei succitati rifiuti prodotti dalle attività agricole, tenuto altresì conto delle risultanze emerse a seguito di svariati incontri con le Organizzazioni Professionali Agricole, in collaborazione con gli enti responsabili dei Bacini di smaltimento dei rifiuti urbani e le Province, interessate a porre in essere specifici servizi di raccolta differenziata sul territorio, si è ravvisata la necessità di procedere alla definizione di specifici criteri tecnici e di buona prassi, in linea con gli adempimenti previsti dalla recente normativa in tema di gestione dei rifiuti, e con la finalità di promuovere, ove possibile, il recupero di tali rifiuti come materia o come energia.

L'ARPAV ha predisposto, nell'ambito dell'attività di supporto tecnico scientifico prevista dalla l.r. 18/10/1996, n. 32, una proposta di disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, contenute nell'all. A alla presente deliberazione.

Al fine di contribuire alla soluzione delle problematiche ambientali evidenziate e di agevolare comportamenti che, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizione di legge, garantiscano la massima salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, si avverte innanzitutto la necessità di evidenziare in maniera sistematica le disposizioni e gli adempimenti posti a carico delle imprese di settore, a tal fine appare quindi opportuno operare di seguito una ricognizione sintetica dei vari adempimenti di carattere amministrativo cui sono assoggettate le imprese del settore agricolo.

1) Campo di applicazione

Va innanzitutto precisato che non a tutti i rifiuti derivanti da attività agricole risultano applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 22/1997.

A tal riguardo si fa presente che l'art. 8, comma 1, lett. *c)*, d.lgs. n. 22/1997: esclude dal campo di applicazione alcune particolari tipologie di rifiuti ed in particolare stabilisce che: «*Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto .... in quanto disciplinati da*

specifiche disposizioni di legge ... c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;».

Inoltre, per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997 la disciplina di tale decreto non risulta applicabile alle categorie di rifiuti puntualmente regolamentate da disposizioni di attuazione di specifiche direttive comunitarie.

A tale proposito, con riferimento ai rifiuti prodotti dalle attività agricole, in particolare, corre l'obbligo di ricordare il d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concernente le norme sanitarie per l'eliminazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale, le cui disposizioni trattano in modo esaustivo e completo tali tipologie di rifiuti.

2) Classificazione e individuazione delle principali tipologie di rifiuti agricoli

L'art. 7, comma 3, lett. *a)*, del d.lgs. n. 22/1997, classifica come rifiuti speciali i rifiuti derivanti da attività agricole.

Inoltre, il successivo comma 4, stabilisce che sono classificati come "*pericolosi*" i rifiuti, non domestici, contemplati nell'elenco di cui all'all. D di cui al d.lgs. n. 22/1997.

Tipici rifiuti delle attività agricole possono risultare, ad esempio: contenitori per la raccolta e commercializzazione di frutta e verdura e contenitori di prodotti vari (ad esempio, confezioni di sementi, mangimi, ammendanti, sostanze agrochimiche in generale, etc.); nylon per ricopertura serre e pacciamatura; reti per filari o antitempesta deteriorate; scarti organici di natura vegetale od animale; pneumatici usati; rifiuti ferrosi; oli minerali esausti e filtri usati; accumulatori al piombo.

Fra i rifiuti sopra elencati possono essere classificati senz'altro come rifiuti pericolosi, in quanto rinvenibili nell'all. D al d.lgs. n. 22/1997, gli oli minerali esausti, gli accumulatori al piombo e i rifiuti agrochimici.

In merito alla classificazione dei rifiuti va tenuto presente che ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. *b)*, del d.lgs. n. 22/1997, rientra nella potestà del Comune procedere all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi. In tal caso i rifiuti cd. assimilati, dovranno essere necessariamente conferiti all'ordinario servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani previo pagamento della tassa asporto rifiuti urbani (e a partire dal 1° gennaio 2000 della tariffa prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997).

Pertanto i rifiuti derivanti da attività agricole possono essere classificati come segue:

a) rifiuti speciali non pericolosi (p. es.: contenitori vari, nylon per ricopertura serre e pacciamatura; reti per filari o antitempesta deteriorate; scarti organici di natura vegetale od animale; pneumatici usati; rifiuti ferrosi);

b) rifiuti speciali pericolosi (p. es.: oli minerali esausti e filtri usati; accumulatori al piombo sostanze; agrochimiche in generale);

c) rifiuti assimilati agli urbani (solo i rifiuti di cui alla precedente lett. *a)*), qualora il Comune abbia proceduto all'assimilazione ai rifiuti urbani.

3) Smaltimento e recupero dei rifiuti agricoli

Sulla base delle possibilità di classificazione indicate al punto precedente i rifiuti derivanti da attività agricole possono essere avviati alle seguenti forme di smaltimento o recupero:

a) rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi: il produttore può conferire tali rifiuti ad impianti di smaltimento o di recupero autorizzati o che esercitano l'attività di recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 22/1997;

b) rifiuti assimilati agli urbani: in tal caso i rifiuti dovranno essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità indicate dal Comune e, per i con-

tenitori vuoti di fitofarmaci, secondo quanto previsto ai punti successivi della presente deliberazione.

Peraltro, alcuni rifiuti speciali non pericolosi tipici dell'attività agricola presentano le medesime caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani (per esempio: contenitori vuoti, cassette, pallets, sacchi di plastica o di carta; etc.) ed ai sensi del punto 1.1.1. della deliberazione interministeriale 27/7/1984, possono essere ammessi allo smaltimento in discariche autorizzate di prima categoria in quanto rifiuti speciali assimilabili agli urbani, pur permanendo tali rifiuti nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi.

In ogni caso, il punto 1.1.1., lett. *c)*, della deliberazione interministeriale 27/7/1984, prevede che, qualora tali rifiuti siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi (ai sensi della vigente disciplina in materia di etichettatura) possono essere ammessi in discariche di 1ª categoria solo se preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica (si veda al riguardo l'all. A al presente provvedimento).

Tale accorgimento (necessità di preventiva bonifica) va osservato anche nel caso in cui il Comune abbia provveduto a dichiarare l'assimilazione ai rifiuti urbani dei contenitori provenienti dalle attività agricole che siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi (ai sensi della vigente disciplina in materia di etichettatura).

4) Adempimenti amministrativi

a) Registro di scarico e scarico e dichiarazione annuale

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti è previsto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997, ai sensi del quale: «*i soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto*».

Ai sensi del richiamato art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997, l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti (e di presentazione della dichiarazione annuale al catasto) riguarda, tra l'altro:

- le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*, del medesimo d.lgs. n. 22/1997 (e quindi: *c)* i rifiuti da lavorazioni industriali; *d)* i rifiuti da lavorazioni artigianali; *g)* i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).

Pertanto, sempre ai sensi dell'art. 11, comma 3, sono, tra l'altro, esonerati dall'obbligo di tenuta del registro e di dichiarazione annuale al catasto:

- gli imprenditori agricoli, sia per i rifiuti speciali pericolosi che non pericolosi, con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni,
- gli imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali non pericolosi,
- gli imprenditori agricoli che conferiscono, previa apposita convenzione, i loro rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi, al servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita.

Di norma (ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997) i registri debbono essere tenuti presso il luogo di produzione di rifiuti, salvo i registri tenuti dalle organizzazioni di categoria e loro società di servizi (possibilità che riguarda i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi; art. 12, comma 4).

I registri di carico e scarico, integrati con le copie dei formulari relativi ai trasporti dei rifiuti

annotati, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

b) Formulario di identificazione

Il formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante i trasporto è previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 22/1997, ai sensi del comma 1 di detto articolo, infatti: «*durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati* (devono essere accompagnati) *da un formulario di identificazione*».

Il comma 4 del medesimo articolo poi soggiunge che: «*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.*».

Da quanto riportato discende che l'obbligo del formulario non sussiste in caso di trasporto di rifiuti urbani ed assimilati effettuato dal gestore del servizio pubblico ed in caso di trasporti di rifiuti speciali per quantitativi inferiori a trenta chilogrammi al giorno o a trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

In tutti gli altri casi il trasporto dei rifiuti speciali, e pertanto anche quello dei rifiuti da attività agricole, deve essere effettuato previa compilazione del formulario di identificazione.

In particolare si fa presente che il produttore dei rifiuti agricoli dovrà conservare le copie del formulario per cinque anni, ovviamente dalla data della loro emissione.

c) Deposito temporaneo dei rifiuti

Anche ai rifiuti speciali derivanti da attività agricole sono applicabili le disposizioni relative al cosiddetto deposito temporaneo**,** pertanto ai sensi dell'art. 6, lett. *m)*, del d.lgs. n. 22/1997 il raggruppamento dei rifiuti, da avviare a smaltimento o a recupero, effettuato nel luogo in cui sono prodotti non va autorizzato, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodinbenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- in via generale, i rifiuti in deposito temporaneo devono essere asportati con cadenza trimestrale, se non pericolosi, con cadenza bimestrale, se pericolosi; in alternativa, l'interessato può detenere i propri rifiuti anche per un periodo di tempo maggiore, purché li avvii allo smaltimento o al recupero quando raggiunge in deposito il quantitativo di 20 metri cubi, se trattasi di rifiuti non pericolosi, oppure di 10 metri cubi, se trattasi di rifiuti pericolosi; per coloro che producono rifiuti in quantità inferiori a 20 metri cubi/anno, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o a 10 metri cubi/anno, se trattasi di rifiuti pericolosi, l'asporto deve comunque avvenire almeno una volta l'anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

d) Iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Infine si ricorda quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997, come modificato dalla recente legge n. 426/1998, il quale stabilisce che non vi é obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti:

- per le imprese che trasportano in conto proprio rifiuti speciali non pericolosi, tra i quali vanno annoverati anche i rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- per le imprese che trasportano in conto proprio rifiuti speciali pericolosi per un quantitativo non eccedente i 30 chilogrammi al giorno o i 30 litri al giorno.

5) Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o di sostanze agrochimiche

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (o di sostanze agrochimiche in generale) rappresentano un tipico rifiuto derivante dall'attività agricola, e vanno in generale classificati come rifiuti speciali non pericolosi (in quanto i codici CER che li contraddistinguono non sono inseriti nell'all. D al d.lgs. n. 22/1997), salvo che il Comune non abbia provveduto a dichiararli assimilati ai rifiuti urbani (si veda a proposito il precedente punto 2).

Pertanto qualora l'imprenditore agricolo intenda avviare a smaltimento o recupero i suddetti rifiuti speciali non pericolosi dovrà provvedere a conferirli ad un idoneo impianto secondo le previsioni della normativa nazionale e regionale.

Qualora invece il Comune abbia effettuato l'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani (e quindi ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), oppure, nel caso in cui il Comune non abbia provveduto all'assimilazione, qualora si intenda conferire tali rifiuti speciali ad una discarica di prima categoria per rifiuti speciali assimilabili agli urbani gli imprenditori agricoli devono:

a) sottoporre ad operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti secondo le indicazioni contenute nell'all. A alla presente deliberazione; l'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto fitosanitario pronto all'impiego; il refluo ottenuto a seguito del lavaggio dei contenitori deve essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto presente nel refluo;

b) ridurre, per quanto è possibile, il volume dei contenitori avendo cura di richiuderli con il tappo, quando è presente;

c) inserire in un sacco impermeabile, con adeguate caratteristiche di robustezza, i contenitori sottoposti a lavaggio aziendale, depositandoli temporaneamente in azienda, a riempimento avvenuto chiudere l'apertura del sacco impermeabile con un legaccio o con nastro isolante impermeabile; i sacchi devono essere posti al riparo dagli agenti atmosferici;

d) apporre sul sacco un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:
   – ragione sociale dell'azienda agricola;
   – indirizzo della sede operativa;
   – codice fiscale;

   i contenitori con volume superiore o uguale a 20 (venti) litri possono essere etichettati e trasportati direttamente al centro di raccolta senza essere immessi negli appositi sacchi, purché siano chiusi e sia possibile identificare il soggetto che ha conferito il rifiuto (si veda il punto precedente);

e) conferire i sacchi chiusi ed etichettati seguendo le indicazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.

È vietato:

– immettere nei sacchi i contenitori non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto nell'all. A alla presente deliberazione o altri materiali non oggetto delle presenti disposizioni;
– smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interramento od incenerimento nonché conferire tali contenitori nel normale circuito di raccolta dei rifiuti domestici (es. nei cassonetti stradali per rifiuti urbani);
– utilizzare o scaricare i reflui dei lavaggi dei contenitori di fitofarmaci in modo difforme da quanto previsto alla precedente lett. *a)*.

Qualora il Comune abbia provveduto all'assimilazione ai rifiuti urbani di tale tipologia di rifiuti l'imprenditore agricolo potrà provvedere, a seconda del tipo di organizzazione di cui si è dotata l'amministrazione comunale e nel rispetto delle disposizioni indicate in preceden-

za, a:

- conferire all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani esclusivamente se istituito il servizio di raccolta cd. porta a porta;
- conferire a centri di raccolta autorizzati ai sensi della vigente disciplina nazionale e regionale [*(art. 49, comma 3 della l.r. n. 33/1985)*] organizzati dal Comune ed appositamente attrezzati e custoditi.

Ai centri di raccolta autorizzati di cui al punto precedente si applicano le seguenti disposizioni:

- i centri di raccolta devono essere accessibili solo in presenza del personale addetto ed a orari stabiliti;
- per il conferimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari il personale addetto del centro di raccolta deve controllare che il sacco sia chiuso e che su di esso sia apposta l'etichetta recante, in modo leggibile, tutti i dati del conferente;
- i sacchi di contenitori vuoti, sottoposti alle operazioni di lavaggio aziendale secondo le modalità di cui all'all. A alla presente deliberazione, devono essere riposti in un contenitore di raccolta, tale contenitore deve essere protetto dagli agenti atmosferici;
- il gestore del centro di raccolta, negli orari di apertura, deve sorvegliare l'area al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento delle strutture;
- il gestore del centro di raccolta deve rendere accessibile l'area agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.

In caso di conferimento di tali rifiuti all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani (solo ed esclusivamente se tale servizio è stato organizzato con il sistema del cd. porta a porta) o ai centri di raccolta autorizzati, i controlli per verificare la rispondenza dei rifiuti conferiti alle prescrizioni del presente provvedimento sono effettuati rispettivamente dal gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti o dal gestore del centro di raccolta.

In tal caso i campioni saranno identificati in maniera univoca sulla base dell'etichetta che deve sempre contrassegnare i sacchi dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e agrochimici.

Il gestore del servizio per l'attuazione del controllo potrà fruire di laboratori autorizzati [*ai sensi dell'art. 54 della l.r. n. 33/1985, e successive modificazioni ed integrazioni,*] allo scopo di accertare se sono state eseguite correttamente tutte le operazioni di "*bonifica*" dei contenitori secondo le modalità descritte nel presente provvedimento; è facoltà del produttore presenziare in contraddittorio all'esecuzione dell'analisi.

Qualora i risultati analitici eseguiti evidenzino delle difformità rispetto alla procedura poco sopra descritta, il responsabile del laboratorio procederà a comunicarne gli esiti all'autorità preposta al controllo, anche al fine di accertare la portata dell'inadempimento sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e/o penale; ricorrendo tale circostanza, i costi relativi all'effettuazione delle analisi saranno addebitati ai produttori del rifiuto.

Qualora tale tipologia di rifiuti sia conferita dal produttore di tali rifiuti ad una discarica per rifiuti speciali o per rifiuti speciali assimilabili agli urbani i controlli di cui sopra sono effettuati dal gestore della stessa.

Si ritiene inoltre opportuno estendere le disposizioni tecniche e procedurali sopra riportate anche ai contenitori vuoti di prodotti, senza obbligo di prescrizione veterinaria, ad uso aziendale, utilizzati nel settore zootecnico, su base acquosa per la somministrazione per via orale agli animali (ad esempio, soluzioni glucosate, miscele di amminoacidi e/o vitamine), prodotti che pertanto possono essere rimossi dai contenitori con un accurato lavaggio.

Le soluzioni di lavaggio dei succitati contenitori vuoti devono in ogni caso essere utilizzate esclusivamente per la somministrazione agli animali secondo le usuali pratiche zootecni-

che e le indicazioni veterinarie.

(*omissis*)

LA GIUNTA REGIONALE

(*omissis*)

D E L I B E R A

1. di impartire le istruzioni descritte nelle premesse per la corretta gestione dei rifiuti agricoli;

2. di approvare le disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, contenute nell'all. A facenti parte integrante della presente deliberazione, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti interessati di attenersi alle indicazioni di carattere amministrativo ed operativo formulate in premessa.

Allegato A

DISPOSIZIONI TECNICHE E DI BUONA PRASSI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

1) Finalità

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, a prescindere dalla eventuale loro classificazione in rifiuti speciali "*assimilabili*" agli urbani o "*assimilati*" agli urbani, allo scopo di rendere praticabile la "*bonifica*" degli stessi, e di favorire, ove possibile, forme di recupero dei rifiuti costituiti dai contenitori vuoti.

2) Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) Prodotto fitosanitario
Le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
2) favorire o regolare i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
4) eliminare le piante indesiderate;
5) eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

b) Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti
Il lavaggio con acqua, dei residui dei prodotti fitosanitari presenti nei contenitori (di plastica, di metallo e di carta internamente plastificata) con riutilizzo del refluo, così ottenuto, per il trattamento fitosanitario previsto per il prodotto fitosanitario presente nel refluo stesso.
L'operazione di lavaggio aziendale si colloca peraltro nell'ambito della "buona pratica" agricola che prevede un uso congruo e massimizzato del prodotto fitosanitario.

3) Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

Il lavaggio può essere manuale o meccanico.

a) Lavaggio manuale
Si immette nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20 % del suo volume

(ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1.000 ml).
Si chiude il contenitore (con il tappo ove presente) e si eseguono almeno tre risciacqui consecutivi accurati; successivamente, il contenitore deve essere aperto, svuotato e fatto sgocciolare. Occorre pulire anche esternamente il contenitore, ove necessario. Nel caso di contenitori di prodotti di 1a classe (classificati molto tossici T+ o tossici T, simbolo il teschio) i lavaggi devono essere ripetuti almeno 6 volte.

b) Lavaggio meccanico
Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio è di almeno 40 secondi e quello di sgocciolamento di almeno 60 secondi.

4) Valori di riferimento in funzione del recupero o dello smaltimento finale

Se i rifiuti costituiti da contenitori vuoti di prodotti fitosanitari classificati speciali assimilati agli urbani sono destinati all'incenerimento o al recupero come materia in impianti specificatamente autorizzati al trattamento di tali materiali ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 22/1997 e successive integrazioni e modificazioni (fatte salve specifiche prescrizioni contenute nelle autorizzazioni) i valori di concentrazione di sostanze attive non devono essere superiori a quelli della seguente tabella:

classificazione CEE	simbolo	classificazione (dPR n. 223/88) italiana	concentrazione limite nel rifiuto (mg/kg) (1)
molto tossico (T+)	(2)	classe I	500
tossico (T)	(2)	classe I	5.000
nocivo (Xn)	(3)	classe II	50.000
irritante (Xi)	(3)	classe III	50.000

Note:

1) per le sostanze aventi la frase di rischio R33 (pericolo di effetti cumulativi), R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) e R40 (possibilità di effetti irreversibili) la concentrazione deve essere divisa per 5. Qualora il rifiuto contenga due o più sostanze attive che rientrano nella tabella, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL non deve risultare maggiore di 1.
2) teschio su ossa incrociate inserito in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio.
3) croce di S.Andrea nera in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio.

Qualora i rifiuti in parola siano invece destinati ad essere smaltiti in discarica di prima categoria o di seconda categoria di tipo B i valori di riferimento sono pari a 1/100 di quelli della Tabella precedente.